

Franek Sznura

I debiti di Dante nel loro contesto documentario

Reti Medievali Rivista, 15, 2 (2014)

<<http://rivista.retimedievali.it>>



**Dante attraverso i documenti. I.
Famiglia e patrimonio (secolo XII-1300 circa)**

a cura di Giuliano Milani e Antonio Montefusco

Firenze University Press

I debiti di Dante nel loro contesto documentario

di Franek Sznura

1. I mutui a Firenze

Nelle pagine che seguono mi riprometto in primo luogo di inquadrare i documenti di Dante relativi a debiti nel più ampio contesto in cui a Firenze, tra la fine del XIII secolo e l'inizio del successivo, si redigevano *instrumenta mutui*¹. Solo una volta chiarito, sulla base di ciò che si è conservato, questo importante

Abbreviazioni

ASFi = Archivio di Stato di Firenze

CDD = *Codice diplomatico dantesco*, a cura di R. Piattoli, Firenze 1940.

¹ Firenze manca di uno studio veramente completo sull'*instrumentum mutui*, a parte quanto citato nella nota successiva. Per un quadro generale fonti notarili fiorentine e toscane relative al credito sono sempre utili Davidsohn, *Storia di Firenze*, soprattutto al volume VI, pp. 362-466, e le sue *Forschungen*, con registi di documenti relativi a prestatori fiorentini operanti in piazze italiane ed europee (III, *passim*) e a restituzioni di usure (IV, *passim*, soprattutto pp. 281 e segg., 371 e segg.). Per contributi specifici sul tema dell'usura, che esula però completamente dalle finalità del presente saggio, si vedano almeno Luiso, *Sulle tracce di un usuraio fiorentino del secolo XIII*; Saponi, *I mutui dei fiorentini del Trecento*; Saponi, *L'interesse del danaro a Firenze nel Trecento (dal testamento di un usuraio)*; Becker, *Nota dei processi riguardanti prestatori di danaro nei tribunali fiorentini dal 1343 al 1379*; Becker, *Gualtieri di Brienne e la regolamentazione dell'usura a Firenze*; Becker, *Three Cases Concerning the Restitution of Usury in Florence*; Martino, *Un 'consilium' inedito in materia di usura di Lorenzo Ridolfi*; Brucker, *Ecclesiastical Courts in Fifteenth Century Florence and Fiesole*; Santarelli, «*Maxima fuit Florentiae altercatio*»: l'usura e i «montes»; Armstrong, *Usury and Public Debt in Early Renaissance Florence*; Armstrong, *La politica dell'usura nella Firenze del primo Rinascimento*; Tognetti, «*Agostino chane a chui Christo perdoni*». *L'eredità di un grande usuraio nella Firenze di fine Trecento*; Nigro, *Usura e banca nei documenti contabili toscani fino alla introduzione dei Monti di Pietà*.

aspetto, verranno riconsiderati i documenti che vedono il poeta in qualità di attore, provando a integrare le poche informazioni che essi ci forniscono.

Comincio dunque dagli elementi più ovvi. Com'è noto, tra Due e Trecento il mutuo da scritta notarile si è ormai stabilizzato nel formulario, blindato con forti garanzie a tutela del mutuante e minacciosamente dotato di tutti i requisiti per diventare esecutivo contro il debitore insolvente². A ciò concorrono soprattutto quattro fattori: l'obbligazione ipotecaria di ogni bene (sia mobile sia immobile, presente e futuro) del mutuatario, a prescindere dall'importo della somma che si dichiara mutuata; la pena, in caso di mancato rispetto della promesse, consistente nel doppio della somma dichiarata; la promessa di risarcire spese giudiziarie e stragiudiziali, e infine la rinuncia preventiva a invocare tutta una serie di eccezioni che potessero mettere in discussione l'obbligazione assunta.

In età dantesca i notai di area fiorentina, qualunque fosse l'importo della somma mutuata e i termini di scadenza del mutuo, recepiscono stabilmente nel formulario queste cautele, senza differenze tra città e contado. Queste clausole e garanzie blindano l'atto e ne agevolano l'esecutività in sede giudiziaria.

Anche la forma della quietanza è ben definita: l'obbligazione assunta con scritta notarile di mutuo può essere infatti validamente estinta mediante la redazione di un documento notarile appartenente a un'altra, apposita tipologia (la cosiddetta *finis*, che può essere sia generale, cioè *finis generalis*, sia relativa ad una parte del debito, da specificarsi, cioè *finis partis debiti*) e con la consegna della copia *in mundum* dell'obbligazione, insomma la pergamena che conteneva il mutuo originario, al debitore che ha onorato i patti³ e che pertanto si riappropria del titolo del credito, eventualmente inciso mediante segni che ser-

² Si veda, per il formulario dell'*instrumentum mutui* in vigore a Firenze tra XIII e XIV secolo, l'*Introduzione a Ser Matteo di Biliotto notaio. Imbreviature, I registro (anni 1294-1296)*, soprattutto alle pp. XLVI-LVIII, dove è possibile confrontare in edizione integrale sia l'imbreviatura sia il relativo *mundum* di un mutuo dell'anno 1301 (pp. XLVII-XLVIII). Il *formularium florentinum*, di un mezzo secolo anteriore, che vide le stampe la prima volta a cura di Masi (*Formularium florentinum artis notariae (1220-1242)*), è ora disponibile in edizione aggiornata a cura di Scalfati (*Un formulario notarile fiorentino della metà del Duecento*, su cui si veda, dello stesso Scalfati, *Bemerkungen zu einer Florentiner Formularsammlung «artis notariae» des 13. Jahrhunderts*). Un quadro comparativo ricco di spunti sul formulario e la percentuale degli atti di mutuo nei protocolli notarili di alcune zone della Francia e dell'Italia fornisce il volume *Notaires et crédit dans l'Occident méditerranéen médiéval*. Nel volume ora citato manca la Toscana, per la quale si vedano Redon, *Quatre notaires et leurs clientèles à Sienne et dans la campagne siennoise au milieu du XIII^e siècle*; Redon, *Le notaire au village. Enquête en pays siennois dans la deuxième moitié du XIII^e siècle et au début du XIV^e siècle*; Meyer, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert* e *L'attività creditizia nella Toscana comunale*. Particolarmente utili, nel volume ora citato, il saggio di Barlucchi, *Il credito alle comunità del contado*, e quello di Dini, *Le forme e le tecniche del prestito nel tardo Medioevo*. Sul variare del contenuto dei protocolli fiorentini tra XIII e XV secolo è fondamentale Saporì, *La fonte dei «protocolli notarili»*.

³ *Ser Matteo di Biliotto notaio*, pp. LXVII-LXVIII.

vono ad annullarne ogni valore. In alcuni casi era previsto che si concedesse la quietanza *anche* per registrazione all'interno dei libri contabili.

Nella pratica di tutti i giorni, i titolari del credito spesso si limitavano a trasmettere via via ai notai che avevano registrato i crediti nelle loro imbreviature l'ordine di cassarvi, barrandole, le scritture di mutuo estinte senza che se ne fosse fatta la pergamena *in mundum*. Ciò accadeva di frequente, soprattutto per le piccole somme, tipicamente relative al credito al consumo⁴.

A loro volta i notai di tanto in tanto ricercavano nelle loro imbreviature quelle scritte di mutuo che erano rimaste senza esito, cioè, senza che se ne fosse tratto il *mundum* o che fossero state barrate per quietanza; la pratica era giustificata dalla possibilità di ricavare qualche ulteriore introito sulla base delle disposizioni degli statuti notarili che imponevano a chi aveva un credito di trarne una copia in bella (*recolligere* dicono le fonti, ovviamente pagando...) entro un certo termine. È raro tuttavia che i medesimi notai che avevano imbreviato gli atti avessero la voglia e il tempo di trarne anche gli *instrumenta in mundum*: pare che ciò risultasse attraente soprattutto per i loro colleghi che avessero ricevuto le imbreviature in affidamento, a scopo di conservazione, oppure per i notai più giovani e non affermati.

Comunque, quando il mutuo era stato onorato o se ne traeva la "bella", una breve nota marginale segnalava l'intervento (*fatta, cassata*) e non di rado lo datava. La lettura di queste note marginali datate permette di constatare facilmente come ciò avvenisse anche ben dopo il termine di restituzione previsto⁵, ma va osservato che non è detto che i creditori soddisfatti fossero puntuali nel segnalare tempestivamente l'atto al notaio.

D'altra parte, cosa significava in concreto «termine di restituzione previsto»? A Firenze il termine era, in media, di sei mesi⁶; ciò però non significa che, necessariamente, dopo questo periodo avvenisse il saldo totale. Piuttosto, quel termine temporale indicava una scadenza, nella quale conteggiare le somme parziali restituite via via e il pagamento degli interessi; soprattutto, il passaggio consentiva al mutuante di seguire la situazione del debitore, se del caso chiudendo il mutuo in essere ma riaprendone, contestualmente, uno nuovo a condizioni più gravose.

Per chi concedeva prestiti con una certa costanza questo modo di procedere rendeva necessario dotarsi di scritture ausiliare, quali personali libri di conto dove registrare i singoli pagamenti parziali che sarebbe stato non conveniente affidare alla penna del notaio. Non si dimentichi che su ogni atto notarile di contenuto pecuniario gravava una gabella del 5% e che proprio la gabella dei contratti, spesso appaltata a gruppi di speculatori, dava luogo a riscontri piuttosto puntuali nei protocolli.

⁴ Nelle imbreviature di ser Matteo di Biliotto relative agli anni 1294-1296 l'arco di oscillazione delle somme mutate va da 20 soldi di piccoli a 1.100 fiorini d'oro (*ibidem*, p. LXV).

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

Dunque era in queste scritture – personali o private, a seconda di come le si vuole chiamare, e comunque nei libri di conto – che si dipanava l'itinerario completo dei rapporti tra creditore e debitore. Solo in questa sede si trovava il filo rosso che dava senso compiuto a singoli documenti notarili spesso disseminati nelle imbreviature di diversi notai, attraverso i quali sarebbe difficile ricostruire il nesso anche se, per assurdo, tutte quelle imbreviature ci fossero disponibili. Credo che la situazione a cui si è appena fatto riferimento possa risultare ben chiara, e già per un'altezza cronologica precoce, in un documento datato 1255-1256 e edito da Castellani⁷.

Mcclv, di quatro intrante aprile.

Al nome di Dio, ame, e d'acresimento di bene, Mcclv.

Provinçano Martinelli d'Aliana de la korte di Petroio: aven konperato da lui il podere suo d'Aliana od altrove ke n'avesse in questa korte; avvenne karta per mano di ser Rolenco da Suvigliana, conpiuta, ke ne i diede la parola la moglie di Provinçano, e avvenne un'altra karta di questo podere da Daniello figlio di questo Provinçano e da la moglie, conpiuta, ke la fece ser Markiano da Fuciekio, ke l'aven konpiuta a noi, e deone avere lire L dies quatro intrante aprile a' cinquanta cinque.

A Provinçano demmo lire ij e s. x: demoli per lui a Giunta Milotti per la rikonpera del konte. E demo anche a Provinçano lire xviii: demoli per lui a Mano figlio di Dietiguardi di Firenze. Àcci fatta açione Mano di due karte per mano di ser Andrea da Enpoli Vekio: aven konpiute a noi le karte principali; àli fatta fine generale questo Mano a Provinçano per karta fatta per mano di ser Andrea.

E demo a Provinçano s. xi in sua mano in Enpoli.

E demo a Provinçano lire xvij e s. v in mezo aprile: demoli per lui a' figliuoli Aldobrandini del Duka, ke li doveano avere da lui per un peço di tera k'aveano pegnio da lui; le sedici lire e quaranta cinque s. fuoro per sedici istaia di grano ke dovea loro dare d'affitto; ànocine fatta karta di questo peço de la tera per mano di ser Iakopo da Kolegonçoli. E demo a Provinçano s. xiiij: demoli per lui a Guido Borki perké li mutasse termine, d'un a sei mesi.

E demoli a Provinçano lire xj in kalen dicenbre nel cinquantasei, i quali ponemo a sua ragione ke saldamo ove dovea dare.

Meser Bonakorso Bellincioni ci à venduto tutte le ragioni k'egli avea sopra a Pruovinçano Martinelli per la konpera ke fece da San Pantaleo od altro: avvenne karta per mano di ser Fantone d'Enpoli, ke s'inbrevò il per meço novenbre nel cinquantasei.

Monta lire L.

In questo brano tratto da un libro di conti in volgare di anonimo operatore fiorentino si trovano dunque registrati: a) l'acquisto di un podere nell'Empolese da un piccolo proprietario locale (Provenzano) indebitato con il compratore e con terzi, con i riferimenti ai documenti che attestano il consenso alla vendita espresso dalla moglie, dal figlio e dalla nuora; b) il pagamento a Provenzano della cifra utile a riscattare i diritti signorili che sul podere gravavano, in questo caso probabilmente ai conti da Gangalandi; c) il pagamento a Provenzano di varie cifre (disposte su più capoversi) utili a intestarsi, rilevandoli dai creditori salvo sconto dal prezzo di acquisto del podere, i titoli di credito che

⁷ *Ricordi di acquisti rurali in Val di Streda e dintorni (1255-90)*, p. 170.

altri avessero avuto nei suoi confronti, al fine di sanare il bene dai debiti del suo venditore; d) addirittura il versamento a un tal «Guido Borki» di 14 soldi, al fine di far posticipare a quest'ultimo il termine di un suo credito nei confronti di Provenzano rispetto alla compravendita: in questo modo i beni compravenduti, cioè il podere, sarebbero stati esclusi dalla rivalsa.

Solo al termine di questa complessa operazione (ma in capo alla lista dei capoversi) sta la compravendita, con atto di ser Lorenzo («Rolenco») da Sovigliana. In essa il venditore dichiara di aver ricevuto per intero e in *pecunia numerata* il giusto prezzo, 50 lire di piccoli, ma in realtà Provenzano ebbe «in sua mano» la miseria di 11 soldi: il resto era andato a ripianare debiti scaduti o imminenti verso il compratore e verso terzi.

Tutta la complessa operazione, che stava a monte della compravendita, aveva dunque impegnato altri quattro notai, con la produzione di ben cinque documenti notarili, quattro dei quali *in mundum*. Sarebbe impossibile desumere da uno solo di questi documenti cosa era davvero avvenuto. È dunque solo nelle ricordanze personali dell'acquirente che si comprende il vero senso, la logica scansione dei singoli segmenti documentari richiesti ai singoli notai.

Questa funzione di spiegazione complessiva di una serie di tasselli documentari messi in opera presso i notai, ma anche di rimandi tra libri di conto e documentazione notarile, fu – e rimase – uno dei compiti fondamentali delle “ricordanze” private. Forse si tratta di un eccesso di cautela, ma di fronte a situazioni come queste sembra proprio che per quanto riguarda una vicenda di credito, dalle premesse dell'*instrumentum mutui* alle conclusioni della posizione debitoria, si può essere certi della esattezza delle interpretazioni da dare al singolo documento notarile giunto fino a noi solo se, e solo quando, siano disponibili *anche* queste scritture parallele e complementari: il che vuol dire sostanzialmente *mai* per Dante, dal momento che quanto è rimasto relativamente a libri di conti è edito o segnalato dal Castellani⁸. E in quel poco che è rimasto (edito, o segnalato) Dante non c'è. Si consideri inoltre che i pochi documenti sui debiti danteschi derivano per lo più da un fondo dell'Archivio di Stato di Firenze, il *Notarile antecosimiano*, dove il numero delle imbreviature conservate è certo imponente in assoluto, ma modestissimo rispetto a quelle prodotte (né esiste più un archivio delle gabelle che le possa almeno parzialmente sostituire)⁹. Lo dimostra il confronto tra l'elenco dei notai immatricolati a Firenze e quello dei nomi che possiamo ricavare dai documenti conservati in questo fondo. Certo, non tutti gli immatricolati esercitavano al servizio di privati. Ma se confrontiamo l'elenco dei notai che abbiano lasciato anche solo un frammento di

⁸ Oltre al brano già citato, relativo ad Agliana, si veda anche Castellani, *Scritta di prestanza*.

⁹ L'archivio fu praticamente distrutto in seguito a uno scarto avvenuto nel XIX secolo: *Guida generale degli Archivi di Stato*, II, alla voce *Firenze-Gabella dei contratti*, p. 76. Per le possibilità offerte allo studio del prestito in altre realtà archivistiche, come Bologna, dove sono rimasti parte dei protocolli e grandi serie pubbliche, si veda Gaulin, *Affaires privées et certification publique: la documentation notariale relative au crédit à Bologne au XIII^e siècle*. Utile anche il saggio di Tamba, *Per atto di notaio. Le attestazioni di debito a Bologna alla metà del secolo XIII*.

abbreviature nell'*Antecosimiano* fiorentino, da un lato, e gli iscritti alle matricole dell'età dantesca, dall'altro, vediamo che solo una minima parte (circa il 3% secondo un mio calcolo) di quei notai matricolati a Firenze entro il 1338 figura anche nel *Notarile*, e in genere con protocolli la cui estensione cronologica media è inferiore ai dieci anni: una percentuale ridotta, rispetto alla longevità professionale ipotizzabile per notai che iniziavano a rogare poco più che ventenni. Dunque non solo nel campo dei libri di conti, ma anche in quello dei documenti notarili, le perdite sono state enormi, soprattutto a partire dalla metà del Trecento, quando le pestilenze compromisero o annullarono la reperibilità delle abbreviature da parte dei possibili interessati e questa situazione rese sempre meno conveniente conservare i protocolli a lungo nel tempo.

Si può dunque affermare che per quanto riguarda i documenti fiorentini relativi al credito dell'età di Dante ciò che rimane – quel pochissimo che è giunto fino a noi, e che ha subito nei secoli una drastica selezione tanto radicale quanto casuale – costituisce un campione dal quale è possibile desumere alcune linee di fondo delle tendenze generali e delle vicende individuali? Davvero possiamo credere che quelli a noi giunti siano documenti quanto meno *significativi* sull'accesso di Dante al credito? La cautela, è evidente, dovrebbe essere molta.

2. I debiti di Dante

I documenti disponibili «relativi ai debiti di Dante» — questa la frase posta a sottotitolo della prima parte del suo studio sulle *Condizioni economiche della famiglia di Dante*, pubblicato dal Barbi nel 1892¹⁰ — sono trasmessi esclusivamente da abbreviature notarili. Come si è detto, dal *Notarile antecosimiano* dell'Archivio di Stato di Firenze, nonché, per un documento ciascuno, ma sempre da abbreviature, dall'Archivio Capitolare di Arezzo e da quello Vescovile di Fiesole.

Si tratta però, per quel che riguarda Dante, soprattutto di notizie indirette, tratte da tipologie documentarie posteriori e diverse rispetto alla costituzione di debiti *ex mutuo* così come li abbiamo descritti, sebbene da queste tipologie discendano facendovi riferimento. Solo in due casi, infatti, possiamo attingere il *mutuum* nel suo momento costitutivo, cioè come abbreviatura inserita nel registro notarile: ma in entrambi il debitore principale non è Dante, bensì il fratello Francesco. Documenti *in mundum* di debito *ex mutuo* per Francesco e tanto meno per Dante, allo stato attuale, non risultano.

In particolare non abbiamo l'*instrumentum mutui* costitutivo dei due debiti più significativi. Il primo è quello trasmesso in una copia del XIX secolo di un priorista anonimo. Testimonia un debito stipulato l'11 aprile 1297¹¹, quan-

¹⁰ Citeremo l'edizione di tali documenti nel *CDD*, nn. 47, 57, 58, 66, 71, 72, 74, 78, 85, 94, 113, 159, 151, 153-155.

¹¹ *CDD*, n. 57.

do Dante e il fratello s'impegnarono a restituire 227 fiorini e mezzo ad Andrea de' Ricci. Non ne conosciamo la scadenza pattuita né i nomi degli eventuali, ma probabilissimi, fideiussori. Nell'anno 1300 pare fosse esibito in tribunale, crediamo (probabilmente) perché non era stato onorato.

Il secondo debito, il più cospicuo in assoluto, risale a otto mesi dopo: il 23 dicembre dello stesso 1297 i due fratelli Alighieri promisero infatti la restituzione di 480 fiorini a Iacopo del fu Litto Corbizzi e a Pannocchia Riccomanni, con ben sei fideiussori "di peso": messer Durante degli Abati (forse parente della madre di Dante), messer Manetto dei Donati (il suocero di Dante), Noddo del fu Riccomanno Arnoldi, Alamanno degli Adimari e Spigliato da Filiccia¹². Anche in questo caso non è rimasto il *mutuum* costitutivo, e ne abbiamo notizia da alcuni codicilli e lodi arbitrali di molti anni posteriori.

Si tratta, evidentemente, di una base documentaria molto esigua, sulla quale, tra l'altro, già il Barbi sin dall'articolo del 1892¹³ aveva invitato alla cautela proponendo osservazioni ragionevolmente conclusive. In particolare, per quanto riguarda Dante e Francesco, possiamo affermare con certezza che essi ricevettero 227 fiorini e mezzo da Andrea dei Ricci, e ben 480 da Iacopo Corbizzi e Pannocchia Riccomanni, cioè che avessero avuto a disposizione una somma di oltre 700 fiorini nei mesi che vanno dall'aprile al dicembre 1297? È evidente che il problema rimanda a quello più vasto dell'attendibilità attribuire alle somme di cui il mutuuario promette la restituzione al termine pattuito: insomma, quanto entrava davvero nella disponibilità di un debitore, rispetto a ciò che dichiarava di prendere in prestito?

3. Cifre date e cifre scritte

Quando si cerca un riscontro più accurato a ciò che appare nei documenti notarili tutto si sfrangia in ipotesi che dipendono a loro volta da situazioni e contingenze per capire le quali non abbiamo una base documentaria sufficiente, almeno per Dante e Francesco. Le somme dichiarate nel mutuo potevano essere molto maggiori di quelle effettivamente prestate, così da contenere (anche, e forse soprattutto) gli interessi che nel contratto in quest'epoca non comparivano e che in genere oscillavano fra il 6 e il 15%. A questa quota di interessi tuttavia se ne potevano aggiungere altre che fungevano da garanzie richieste dal creditore, con il risultato che, come si ricava dai riscontri che è possibile fare nei casi in cui si dispone di ulteriore documentazione, le somme promesse da rendere alla scadenza non di rado potevano essere il doppio o addirittura il triplo di quanto effettivamente prestato.

¹² CDD, n. 58. Su questo personaggio e le reti sociali di quanti agiscono in questo atto si veda il contributo di Silvia Diacciati in questa sezione monografica alle note 26 e seguenti e testo corrispondente.

¹³ Questi atti erano già stati commentati da Barbi, *La condizione economica di Dante e della sua famiglia*.

Questa “enfattizzazione”, per così dire, della cifra di base rendeva più pericolose per il debitore e più vantaggiose per il creditore le clausole ordinarie che accompagnavano il mutuo. In caso di insolvenza, per esempio la pena del doppio che scattava sarebbe stata non il doppio, ma quattro o sei volte la *pecunia* effettivamente *numerata*. In questi casi, l’espressione fiorentina «aver carta addosso» a qualcuno è quanto mai efficace ed esprime la situazione di un debitore che veniva a trovarsi letteralmente “nelle mani” del creditore. Possiamo accertare il verificarsi di queste situazioni attraverso quelle disposizioni testamentarie, che non si limitano a indicare somme forfettarie per la restituzione di usure e *male ablata*, ma che chiariscono quanto effettivamente si debba pretendere da un debitore (o quanto davvero gli eredi debbano restituire a un creditore), a prescindere dalle somme dichiarate nei documenti notarili: a prescindere, direi, dall’insostenibile elusività di quelli...

Un esempio è il testamento di Guelfo Becchenugi, prestatore a interesse Oltralpe, che nel 1295 impose ai suoi eredi di restituire le usure che aveva estorto in Guascogna fornendo loro informazioni sul reale importo delle somme prese a prestito con scritta notarile, affinché, a loro volta, non rendessero più del dovuto.

Item voluit ac mandavit quod omnes usure et maleablata seu omnia accepta a se et habita per usurariam pravitatem vel pro ludis aut per aliam quamcumque illicitam et indebitam exactionem seu retentionem in partibus Guasconnie restituantur et solvantur de bonis suis illis a quibus aparuerit ipsum extorsisse legitime petentibus. (...) Item dixit et asseruit, ad hoc ut heredibus suis non petatur plus quam debitum sit, *quod ipse mutuo acquisivit a Lapo Bandi populi Sancti Donati de Vecchis duodecim f. a. per cartam manu ser Bindi ser Cionis notarii vel alie persone notarii*. Item dixit se teneri Lippo filio Lapi Bonore de Ciprianis, *quos habuit mutuo ab eo, otto f. a. inter se et Ianninum Macçinghi, de quibus fecerunt instrumentum confessionis de quadraginta f. a. per cartam manu ser Salvi Bencivenni notarii*. Item dixit se teneri filio Montuccii et filio ser Torne, *quos habuit mutuo ab eis, otto f. a. inter se et Ianninum Macçinghi, de quibus fecerunt instrumentum confessionis de decem f. a.* Item dixit se teneri Lapo Bandi predicto, *quos ab eo mutuo acquisivit sex f. de auro, de quibus fecit instrumentum confessionis de decem f.a. vel circa per cartam manu ser Bonsi Peronis notarii*¹⁴.

Come mostrano i passi in corsivo la cifra effettivamente avuta in prestito è sempre notevolmente ridotta rispetto a quella che era stata scritta nel documento: a fronte dei 40 fiorini che in un *instrumentum mutui* si era impegnato a restituire, la somma ricevuta da Guelfo era stata di 12 fiorini; dei 14 scritti, quelli prestati erano stati solo 8, e così di seguito. Pur nella lacunosità delle fonti, di fronte a una situazione come questa, appare lecito dubitare che nelle tasche di Dante e Francesco nel 1297 finissero effettivamente 700 fiorini. Quella di “gonfiare” le cifre era prassi molto diffusa.

Personalmente, peraltro, ho qualche dubbio nel leggere in una tale prassi, e più in generale nelle condizioni richieste al mutuatario, sempre e comunque

¹⁴ *Ser Matteo di Biliotto notaio. Imbreviature*, pp. 484-485.

l'ingordigia sopraffattrice del creditore, soprattutto nei primi decenni del XIV secolo. Queste condizioni possono essere interpretate, piuttosto, come risposte alle insicurezze in ordine alla valutazione del rischio, vuoi per l'attivismo delle curie vescovili e degli ordini mendicanti nella lotta contro l'usura, vuoi per il crescente periclitare delle condizioni economiche e dunque della solvibilità di artigiani e mercanti, vuoi per l'aprirsi di spazi di discriminazione contro *certi* prestatori, politicamente connotati, nel quadro dei conflitti tra le parti cittadine.

4. La cessione dei diritti di credito

Un riflesso della crescente debolezza dei prestatori, che genera a sua volta pretese e condizioni sempre più gravose, si può leggere anche nella diffusione di un particolare tipo di prestito, definito *ad cartas*. In questa definizione la *carta* è ovviamente il documento di credito notarile richiesto al notaio già *in mundum* contestualmente all'imbreviatura, dunque immediatamente pronto per essere presentato in tribunale ma anche, e soprattutto, per essere ceduto a terzi: fideiussori che surrogano al debitore principale, o persone che per qualche motivo rilevano i diritti e li gestiscono nella logica di proprie convenienze e opportunità.

La cessione di diritti a terzi, a prescindere dal passaggio fisico del titolo di credito da un soggetto ad altro, può anche formalizzarsi in un atto specifico, il cui nome è *cessio iuris*. Proprio una *cessio iuris* è il documento databile fra il 25 marzo del 1283 e il 24 marzo dell'anno dopo¹⁵. Qui Dante cede a Tedaldo Rustichelli ogni suo diritto contro Donato del Papa e certi suoi beni a Ontignano, diritto derivante per eredità paterna e relativo a un credito di 21 lire di piccoli che si deve presumere fosse scaduto e avesse poi dato luogo a una *datio in solutum* in sede giudiziaria. Altra *cessio iuris* farà Iacopo Corbizzi alla madre Giovanna nel 1332, per 55 fiorini di della quota a lui ancora spettante del credito concesso a Dante e Francesco nel dicembre di ben 35 anni prima¹⁶.

Con il prestito *ad cartas* il mutuante si distaccava e si disinteressava dagli esiti del credito, appena aveva ricevuto il guadagno che si era ripromesso (senza contenzioso e senza lunghe dilazioni). Rimane invece generalmente oscura la convenienza di coloro che rilevavano dal primo creditore quella che, in fondo, era solo una ipotesi (il riavere qualcosa dal debitore), né conosciamo l'esborso reale rispetto al valore nominale del credito ceduto. Infatti, se per la legge il prezzo confessato doveva corrispondere esattamente all'importo del credito, pena la nullità della cessione, è ovvio che ben difficilmente qualcuno avrebbe accettato di intestarsi un credito (il cui recupero integrale non era affatto certo, ripetiamo) senza un congruo sconto.

¹⁵ CDD, n. 47.

¹⁶ CDD, n. 154.

Che talora acquisire crediti verso qualcuno potesse rivelarsi molto utile lo si è visto quando si è accennato ai crediti nei confronti di Provenzano, rilevati dall'anonimo prestatore che da lui comprò i terreni (si veda il paragrafo 2). Forse in casi come questo chi subentrava nel credito era disposto a maggiori esborsi, mentre in altri casi è ragionevole credere che si desse luogo di volta in volta a una contrattazione, i cui esiti andavano a determinare la differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore reale. In tale processo, la differenza anticipava forse quella che sarà visibile nella seconda metà del Trecento nei titoli di credito contro un unico e grande debitore: il Comune.

Comunque, già nell'età di Dante è certo che si erano andati raccogliendo nelle mani di alcuni creditori veri e propri giacimenti di titoli di credito nei confronti di una platea di debitori talmente disparata e diversificata da rendere impossibile al creditore un disegno unitario e razionale, come poteva essere, per esempio, un progetto di ampliamento o accentramento della proprietà fondiaria. Non si tratta, si badi, degli elenchi di debitori che si trovano nei libri contabili di una qualche azienda, eventualmente passati di mano, ma di crediti *ex mutuo*, *ad cartas guarentigie*, e dunque registrati in carte notarili. Il protocollo notarile di Matteo di Biliotto registra per esempio il lungo elenco di crediti verso terzi «ad cartas guarentie», per un totale di 760 lire di piccoli, ceduti a suo tempo a Donato delle Saie da Cecchino di Filippo Arrighetti e ora divisi tra gli eredi di detto Donato¹⁷. Il cronista Marchionne di Coppo Stefani, con riferimento ai tardi anni '70 del Trecento, segnalava l'esistenza di una massa di crediti ultracentenari, vere e proprie “mine vaganti” per gli eredi di defunti debitori che non ne erano nemmeno a conoscenza, e che costituivano la causa di liti e discordie:

Chi, già è cent'anni, avea a dare al padre o bisavolo d'uno, quegli trovava una carta e dicea «Io debbo avere dalli tuoi passati»; quelli, che non sapea lo fatto, cercava e non trovava, e non sapea rispondere¹⁸.

5. *I libri di conti e le nuove funzioni dei notai*

La *cessio iuris* al miglior offerente poteva risultare utile anche a prestatori cittadini che avessero tra i propri clienti comitatini che prendevano in prestito piccole cifre per sé o somme più consistenti per conto della parrocchia da cui provenivano. Anche in questi casi, infatti, la vastità delle aree interessate rendeva più difficile impostare strategie di acquisti di beni *in solutum*: per il mutuante, era preferibile certamente “rientrare” alla svelta e col minor clamore possibile cedendo ad altri il proprio titolo di credito. Per condurre una tale attività, egli aveva bisogno di produrre scritture aggiuntive.

¹⁷ ASFi, *Notarile antecosimiano*, Imbreviature del notaio Matteo di Biliotto, II registro (13364), 1305 aprile 3.

¹⁸ Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, p. 301.

Un esempio significativo è quello di ser Viviano di Aldobrandino, un notaio fiorentino che alla professione univa l'attività di prestatore. Egli fu costretto, nel 1300, alla restituzione delle usure estorte in un'ampissima zona del contado meridionale di Firenze: tredici parrocchie, un intero piviere nonché generalmente tutte le persone e le parrocchie citate

in libris rationum dicti ser Viviani (...) qui sunt iiij^{or} libri, scilicet unus parvus et alii tres maiores de cartis bonbicinis scriptis manu dicti ser Viviani et ser Nelli eius filii¹⁹.

Dunque per gestire al meglio i prestiti in quell'area – e solo per quella zona! – gli servivano ben quattro libri di conti personali. Questo ci riporta al problema della relazione tra la documentazione giunta fino a noi e i crediti effettivamente elargiti e a quello, connesso, del rapporto tra documenti notarili e documenti di altro tipo.

Da un lato, infatti, va osservato che quando ci si riferisce alla documentazione sul credito non conta solo la quantità dei documenti disponibili, ma anche la loro completezza e la loro successione nel tempo, soprattutto per quanto riguarda le premesse di un *instrumentum mutui* e gli esiti successivi alla costituzione del debito medesimo. Le abbreviature fiorentine superstiti per l'epoca di Dante, come già si è accennato, non solo sono poche, ma sono anche lacunose, e questo è un limite se possibile anche più grave.

Dall'altro, come dimostrano tanti esempi, semplificherebbero troppo la realtà se considerassimo che il documento *notarile* di mutuo come l'*unica* forma possibile di documentazione del credito. Non solo, come abbiamo già visto osservando il caso di Provenzano, dalla metà del Duecento la posizione debitoria è gestita *anche* per mezzo di scritte personali, semplici libri di conto o primi germi di ricordanze, ma, soprattutto per quello che potremmo definire il credito al consumo – per le grandi somme il ricorso al documento notarile fu comunque frequente, se non sistematico – queste scritture cominciano a rappresentare talvolta un'*alternativa* alla scritta di mutuo notarile. Come sappiamo dagli studi di Melis e di Saporì, fra XIII e XIV secolo le fonti notarili “rendevano”

sempre meno nelle registrazioni delle trattazioni di affari, alle quali provvedevano sempre di più – essendo probanti ai fini giudiziari – le scritture dei mercanti e dei banchieri, ossia i libri di conti e carteggi²⁰.

Nel nuovo scenario, al notaio si poteva anche ricorrere solo *ex post* per dare forza e forma a scritture private se e quando si presentasse il bisogno di farle valere in tribunale. È significativo che nello Statuto del Podestà del 1325 intitolato *De modo et forma requirendi et procedendi contra nobiles debitores co-*

¹⁹ *I notai fiorentini dell'età di Dante*. Biagio Boccadibue, I, 2, pp. 28-29 (1300 marzo 28).

²⁰ Saporì, *La fonte dei «protocolli notarili»*, p. 249. Vedi anche Melis, *La grande conquista trecentesca del credito di esercizio*.

mitatus, nella gerarchia delle fonti, subito dopo il documento notarile, si ammettesse come prova dei debiti insoluti anche ogni «scriptura, cui fides dari debeat». La genericità di tale espressione è evidente e significativa²¹.

I libri di conti erano cruciali anche per un'altra ragione. Più gli operatori erano impegnati nel credito, più era ampio il numero di notai presso i quali disseminavano gli atti, anche in relazione a un singolo loro debitore. Chi esercitava professionalmente il credito poteva servirsi simultaneamente di 8, 10 o addirittura 12 notai. Così facevano i creditori di Dante Iacopo del fu Litto Corbizzi e Pannocchia Riccomanni, che appartenevano a famiglie di «tavolieri», di professionisti del credito. Per questo avevano bisogno di scritture che consentissero di gestire razionalmente i documenti commissionati a tanti e diversi notai.

La pratica di ricorrere a tanti rogatari era dovuta, da un lato, ai tempi “fisiologici” di produzione del documento che rendevano necessario non limitarsi a ciò che poteva fare una sola mano, ma anche e soprattutto alle condizioni obiettive in cui si trovava costretto chi si assumeva dei rischi – come quanti prestavano danaro – in una società in cui non esistevano le centrali bancarie di segnalazione degli insoluti, né le conservatorie dei registri immobiliari, né l'anagrafe. Alla tavola dei banchieri o alla casa dei prestatori si recavano infatti quotidianamente frotte di persone delle più disparate condizioni e provenienze. Accanto a quelle note in area urbana, come potevano essere Dante e il fratello, c'erano anche mutuatari provenienti da lontane zone del contado, oscuri comitatini in cerca di prestiti la cui identità e la cui solvibilità potevano essere incerte e rischiose. Entro certi limiti, ciascun singolo notaio attivo e ben inserito nella professione poteva avere informazioni utili per ridurre il rischio stesso, relativamente all'ambito territoriale o socio-professionale di sua particolare conoscenza: poteva fornire al prestatore notizie preziose in ordine all'identità di chi chiedeva un mutuo, al suo eventuale indebitamento pregresso, alla sua consistenza patrimoniale. Non va dimenticato, infatti, che anche la stesura dei registri d'estimo delle comunità del contado passava per la penna dei notai. Questa importante funzione rispetto alla tradizionale funzione di rogatario, che le botteghe dei notai potevano avere fornendo informazioni fondamentali per chi si assumesse i rischi del prestito, contribuisce a spiegare, crediamo, la “disseminazione” dei mutui nei registri di vari notai contemporaneamente da parte dello stesso prestatore.

Tutte queste considerazioni rendono ancora più necessaria un'estrema cautela nel valutare l'entità e la significatività dei debiti contratti da Dante e da suo fratello Francesco. Di questi debiti infatti non abbiamo né le abbreviature complete ed estese dei notai che avrebbero consentito di tracciare nel corso tempo i loro affari, né ricordanze o libri di conto loro o dei loro creditori. Tutto va costruito – lo si dice con un po' di sconforto – su una base documentaria labilissima.

²¹ *Statuto del podestà*, pp. 132, 107-108, in *Statuti della repubblica fiorentina*.

6. *Debiti non restituiti e lodi degli arbitri "a mani legate"*

Dalle considerazioni che abbiamo fatto in merito al rischio assunto dai creditori e alle conseguenze di questo rischio sulla necessità di produrre altre scritture e sulla diffusione della cessione del credito non bisogna tuttavia concludere che le carte notarili di mutuo fossero strumenti deboli, di cui ci si doveva solo sbarazzare al più presto. Al contrario, l'*instrumentum mutui* poteva essere, ed in effetti fu, una scrittura obbligatoria e capace di effetti devastanti se mandata a esecuzione senza scrupoli.

Lo mostra bene una *Provvisione* del 7 giugno 1308 in cui si narra, sotto forma di *petitio* ai priori, la lacrimevole storia di una vedova, Orrevole vedova del notaio ser Bonaffede di Villanello, la cui famiglia era stata ridotta a mendicare da un essere *diabolicus*, il notaio ser Ranieri (Neri) di Orlando. La *Provvisione* illustra come, partendo da crediti guarentigati *ex mutuo* per un totale di 74 fiorini prestati al defunto marito, ser Neri si fosse impossessato di un complesso di beni immobili urbani e rurali del valore di 2.000 fiorini e se li godesse da anni avendo fatto condannare la vedova, alla fine costretta ad andar mendica uscio a uscio (*hostiatim*) e su cui incombeva la minaccia di un bando che ne avrebbe segnato definitivamente la sorte²². In questo caso i priori accolsero la petizione e ordinarono che alla vedova e ai suoi pargoli fossero restituiti l'onore e la "roba".

Ora, se è vero che ser Neri non era affatto uno stinco di santo²³, va detto che in quel frangente non gli giovò, soprattutto, la fama di ghibellino incorreggibile, verificabile in ogni lista di proscrizione²⁴, ove lo si ritrova a un paio di nomi di distanza dal nostro Dante fino alla condanna a morte nel 1315²⁵. In ogni caso, la narrazione delle fasi dell'esproprio nei confronti della vedova messo in atto da ser Neri, che doveva aver avuto delle complicità a vari livelli, costituisce una sorta di "manuale del creditore" che dimostra quanto potesse essere temibile l'*instrumentum mutui* notarile se gestito da persone senza scrupoli.

Del tutto diversa appare la vicenda relativa ai debiti di Dante così come è possibile ricostruirla nella fase successiva alla loro stipula. Se infatti è difficile negare che gli atti notarili danteschi denotino uno stato di progressivo indebitamento nei tre anni tra il 1297 e il 1300, va anche detto che la maggior parte di questi debiti furono gestiti dai creditori in maniera del tutto particolare.

²² Saporì, *I mutui dei mercanti fiorentini del Trecento*, pp. 219-221 (ASFi, *Provvisioni*, XIV, c. 1r e sgg., 1308, giugno 7).

²³ Non vi sono dubbi che fosse profondamente coinvolto nel prestito a interesse: si vedano, tra gli altri, i documenti in ASFi, *Diplomatico*, S. Frediano in Cestello, 1297 febbraio 18; 1302 febbraio 17; 1301 aprile 11, aprile 24, luglio 18 e luglio 28. Per la copia della condanna a morte di ser Neri e dei figli come ghibellini, 1315 ottobre 15 e novembre 6.

²⁴ *Il libro del chiodo*, p. 301. Si veda ora Mazzoni, Monti, *Il Libro dell'imposta di Montaccianico*, in particolare p. 28 nota 67 e p. 62.

²⁵ Per la copia della condanna a morte di ser Neri e dei figli come ghibellini, cfr. ASFi, *Diplomatico*, S. Frediano in Cestello, 1315 ottobre 15 e novembre 6.

I mutui concessi ai fratelli Alighieri da Tencino dell'Acerbo nel marzo e nel luglio del 1301 rimasero infatti insoluti certamente fino al 1322 – per 21 anni! – quando furono trasmessi come voce in attivo agli eredi di Tencino per il loro intero valore nominale. Questo significa che per 21 anni i creditori non avevano tentato nessuna rivalsa giudiziaria contro i debitori insolventi, né avevano ceduto i crediti a terzi monetizzandoli almeno in parte.

Insoluti risultano anche altri due mutui – stipulati nel marzo e nel giugno 1300 – con i quali Dante si era indebitato con il fratello Francesco per un totale di 215 fiorini nominali. In questo caso l'insoluto si protrasse addirittura per 32 anni. Nel lodo che regolò le questioni patrimoniali tra Francesco e i suoi nipoti Iacopo e Pietro, lo zio concesse a questi ultimi ancora un anno per onorare il vecchio debito del padre: una volta che ciò fosse avvenuto, Iacopo e Piero avrebbero avuto diritti sulla metà di un appezzamento altrimenti tutto dello zio.

Questo atteggiamento “protettivo” da parte di mutuatari e dei loro eredi volto a conservare i loro crediti piuttosto che a riscuoterli risulta ben comprensibile in un rapporto tra fratelli e tra zio e nipoti. Tuttavia, il medesimo comportamento sembrerebbe riscontrarsi anche nella relazione tra Tencino dell'Acerbo e gli Alighieri. Non solo. La medesima impressione di un procedere cauto, addirittura attendista e non speculativo, dunque probabilmente riconducibile a una vicinanza familiare da parte dei creditori di Dante, si ricava anche dall'osservazione del debito più consistente testimoniato per Dante: mi riferisco ai già menzionati 480 fiorini prestati ai fratelli Alighieri il 23 dicembre del 1297 da Iacopo Corbizzi e Pannocchia Riccomanni, ciascuno per metà²⁶. Lo dimostra il fatto che, in modo ancora più generoso di quanto aveva fatto Francesco nei confronti dei nipoti, trent'anni dopo Iacopo Corbizzi rinunciò *amore Dei* a ogni suo diritto per la sua metà del credito insoluto²⁷. Indizi significativi sono presenti sin dal principio della vicenda. Infatti, già la scelta delle persone a cui chiedere un mutuo era stata prudente: Pannocchia aveva legami con gli Alighieri perché suo fratello Lapo aveva sposato Tana, sorella di Dante. Inoltre, per quel mutuo accettarono di costituirsi come fideiussori per i fratelli Alighieri ben sei garanti, ciascuno «in solido e per l'intero». Si tratta di personaggi di spicco legati agli Alighieri, a cominciare dal suocero di Dante, messer Manetto Donati. Ciascuno di questi garanti aveva il diritto/dovere, se ce ne fosse stata la necessità, di surrogare i debitori principali e di subentrare a essi nei diritti di rivalsa per l'importo nominale del mutuo, la pena del doppio, l'ipoteca e tutto ciò che fosse previsto nell'*instrumentum mutui*. Definendo una linea tanto guarnita di garanti si tutelavano certamente i creditori; ma si definiva anche, in caso di necessità, una linea di protezione dei beni degli Alighieri. Questa considerazione porta a procedere ulteriormente nella contestualizzazione del debito contratto da Dante.

In una situazione di pregresso indebitamento, la costituzione di una nuova situazione debitoria (eventualmente, ma non necessariamente, fittizia) po-

²⁶ CDD, n. 58.

²⁷ CDD, n. 155.

teva avere lo scopo, in realtà, di depotenziare i diritti dei primi creditori veri, aggiungendo ai loro diritti quelli di “uomini” di comodo, amici fidati per i quali si creano ad arte apposite poste creditorie. Qualcuno a questo scopo poteva usare la fidatissima sorella. Nelle ricordanze di Giovanni di Matteo Corsini, si legge:

feci dare uno lodo tra lei e me dov'io le agiudicai il mio podere di Castello, e questo feci per cagione i miei creditori nollo potessono mai per nessuno tempo averlo, però ch'è il principale podere dela possessione e venduto quello è guasto ogni cosa²⁸.

Un tipo di documento notarile utilizzato per costituire posizioni debitorie sapientemente indirizzate verso creditori “di comodo”, ma più in generale per dissimulare un prestito, era il lodo emanato dai cosiddetti “arbitri a mani legate”. Con questo sistema un mutuatario – chiunque si trovasse nella condizione di voler dare dei soldi in prestito o di preconstituire una posizione debitoria a favore di qualcuno con cui era d'accordo – nominava uno o più arbitri «a mani legate» che formalmente dovevano trovare una soluzione («lodo») alla disputa – in realtà inesistente – tra lui quest'altra persona, ma in realtà avevano il compito di mandare a esecuzione i loro accordi pregressi e ben precisi, «lodando» esattamente come voleva chi li aveva nominati. Se, per esempio, si fossero voluti prestare a qualcuno 200 fiorini (compreso l'interesse) a sei mesi senza però fare l'atto di mutuo notarile né scritta privata – in questo modo sarebbe emersa la disponibilità economica del mutuatario, sarebbe stata usata l'odiosa parola “prestito”, si sarebbe dovuto pagare la gabella del 5% – si poteva fare in modo che il mutuante si sottoponesse ad arbitri nominati dal mutuatario, ai quali si sarebbe dato un limite di sei mesi per emanare un lodo e ai quali si sarebbe imposto di non emanare lodi per importi superiori ai 200 fiorini. Scaduto il termine della restituzione, se essa non fosse avvenuta, l'arbitro emanava appunto un lodo dichiarando l'insolvente debitore di tale somma. La legge stabiliva che questo lodo era inappellabile e che non doveva essere giustificato analiticamente dall'arbitro: dunque aveva garanzie di esecutività del tutto pari all'*instrumentum mutui*. A differenza del sospettissimo *mutuum*, però, odorava di pulito.

Un creditore professionista interessato ad avere da Dante e Francesco tutto ciò che aveva prestato loro entro i tempi stabiliti avrebbe potuto fare ricorso a questo strumento. Non lo fece: perché?

7. Conclusioni: la pazienza dei creditori

Non si intende qui sostenere che nessun debito contratto da Dante fosse reale. Il primo giunto fino a noi, quello di 227 fiorini e mezzo stipulato nel aprile 1297 con Andrea de' Ricci, con ogni probabilità fu addirittura portato in tribunale

²⁸ *Il libro delle ricordanze dei Corsini*, p. 131.

nell'anno 1300²⁹. Anche i successivi debiti di Dante col fratello e quello di entrambi per 480 fiorini paiono reali: né lo zio né i figli di Dante li contestarono. Resta il fatto che a partire dal secondo, stipulato nel dicembre 1297, si produsse sistematicamente una situazione apparentemente contraddittoria: da un lato, per certificare i debiti degli Alighieri, si ricorse ai più “garantiti” e dunque (per i debitori) “aggressivi” documenti di prova; dall'altro, i creditori si guardarono bene dal mandarli in esecuzione per i successivi trent'anni. Sostanzialmente quei grossi crediti rimasero inutilizzati, e non si fecero le due cose più ovvie che normalmente si facevano in caso di insolvenza prima di attivare una procedura esecutiva giudiziaria: non si chiamarono i fideiussori a surrogare i debitori principali e non si cedette il credito a terzi.

Quei debiti, e le fideiussioni a esse connesse, potevano, beninteso, essere all'origine di pensieri molesti. Lo si vede nel 1315, quando Maria, suocera di Dante, testò lasciando a Gemma 300 lire di denari piccoli, a patto che Dante o i suoi eredi liberassero messer Manetto appunto da una serie di fideiussioni prestate per il poeta³⁰. Si dovrebbe spiegare (ma non è possibile) in che modo Maria pensasse con quella somma di rendere possibile a Gemma (e chi con lei) di ripianare debiti molto più grandi (in fiorini d'oro). Si trattava forse di una sorta di contributo parziale, motivato dal fatto che si desse per scontato che Dante e la sua famiglia potessero aggiungere il resto? Riteneva Maria che quella somma, pur parziale, potesse ormai bastare a chiudere comunque i conti coi creditori stanchi di aspettare?

Comunque stessero davvero le cose – la condizione delle fonti, è bene ricordarlo ancora una volta, mi pare sconsigli prese di posizione troppo decise – il comportamento di Francesco con Dante, dei due creditori maggiori verso i fratelli Alighieri, ma anche di Tencino dell'Acerbo per somme minori, continuò a essere molto *soft*: rimasero in una lunga, paziente attesa, lasciando dormire nel cassetto le pergamene del notaio. Il fatto che si trattasse di debiti di qualcuno che, in quanto bandito, non era in grado di venire in tribunale a rispondere alle citazioni, non deve trarre in inganno, dal momento che si trattava per lo più di debiti contratti insieme al fratello Francesco che bandito non era e che continuò a esercitare la sua attività economica con tutti gli obblighi legali che essa comportava. In altri termini, con l'eccezione, forse significativa, di quel primo prestito dell'aprile 1297, nei confronti dei due fratelli Alighieri non si arrivò mai a una mossa aggressiva.

A partire dal dicembre dello stesso anno, il mutuo fu concesso con una logica che, se da un lato garantiva al massimo i creditori, dall'altro assicurava che se le cose si fossero messe davvero male e le fideiussioni escusse, i subentranti – a cominciare ovviamente dal suocero messer Manetto – sarebbero stati persone “di famiglia”, o comunque fidate, capaci di evitare la (altrimenti probabile) brutalità dell'esecuzione giudiziaria. Forse – propongo questa ipotesi con

²⁹ CDD, n. 57.

³⁰ CDD, n. 113.

esitazione – nel costituire *quella* situazione debitoria, con *quei* creditori e con *quei* garanti, infine per *quella* somma, si tentava di pilotare, *extrema ratio*, la sorte futura del patrimonio degli Alighieri, nel caso in cui le cose per cause economiche, o di altro tipo (quali, però, non saprei dire) fossero precipitate.

Opere citate

- L. Armstrong, *La politica dell'usura nella Firenze del primo Rinascimento*, in *Politiche del credito: investimento, consumo, solidarietà*, a cura di G. Boschiero, B. Molina, Asti 2004, pp. 68-83.
- L. Armstrong, *Usury and Public Debt in Early Renaissance Florence. Lorenzo Ridolfi on the Monte Comune*, Toronto 2003.
- L'attività creditizia nella Toscana comunale*, a cura di A. Duccini, G. Francesconi, Atti del Congresso di Studi (Pistoia-Colle di Val d'Elsa, 26-27 settembre 1998), Castelfiorentino 2000.
- M. Barbi, *La condizione economica di Dante e della sua famiglia* [I., *Documenti relativi a debiti di Dante*], in «Bullettino della Società dantesca italiana», s. I, 8 (1892), pp. 7-21 e n.s., 24 (1917), pp. 65-82, poi in M. Barbi, *Problemi di critica dantesca. Prima serie (1893-1918)*, Firenze 1934, rist. 1975, pp. 157-188.
- A. Barlucchi, *Il credito alle comunità del contado*, in *L'attività creditizia nella Toscana comunale*, pp. 105-118.
- M.B. Becker, *Gualtieri di Brienne e la regolamentazione dell'usura a Firenze*, in «Archivio storico italiano», 114 (1956), pp. 734-740.
- M.B. Becker, *Nota dei processi riguardanti prestatori di danaro nei tribunali fiorentini dal 1343 al 1379*, in «Archivio storico italiano», 114 (1956), pp. 741-748.
- M.B. Becker, *Three Cases Concerning the Restitution of Usury in Florence*, in «Journal of Economic History», 17 (1957), pp. 445-450.
- G.A. Brucker, *Ecclesiastical Courts in Fifteenth Century Florence and Fiesole*, in «Mediaeval Studies», 53 (1991), pp. 229-257.
- A. Castellani, *Scritta di prestanza*, in *Nuovi testi fiorentini del Dugento*, a cura di A. Castellani, Firenze 1952, pp. 819-820.
- R. Davidsohn, *Forschungen zur (älteren) Geschichte von Florenz*, Berlin 1896-1908, voll. 4.
- R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, Firenze 1956-1968, voll. 8 (Berlin 1896-1927, voll. 4 in 7 tomi).
- B. Dini, *Le forme e le tecniche del prestito nel tardo Medioevo*, già in *L'attività creditizia nella Toscana comunale*, pp. 1-24, ora in B. Dini, *Manifattura, commercio e banca nella Firenze medievale*, Firenze 2001, pp. 83-101.
- Un formulario notarile fiorentino della metà del Dugento*, a cura di S.P.P. Scalfati, Firenze 1997.
- Formularium florentinum artis notariae (1220-1242)*, a cura di G. Masi, Milano 1943.
- J.-L. Gaulin, *Affaires privées et certification publique: la documentation notariale relative au crédit à Bologne au XIII^e siècle*, in *Notaires et crédit dans l'Occident méditerranéen médiéval*, pp. 55-95.
- Guida generale degli Archivi di Stato*, II, Roma 1983.
- I notai fiorentini dell'età di Dante. Biagio Boccadibue (1298-1314)*, a cura di L. De Angelis, E. Gigli, F. Sznura, Pisa 1983.
- Il libro del Chiudo*, a cura di F. Ricciardelli, Roma 1998.
- Il libro dell'imposta di Montaccianico (1306). Fiscalità discriminatoria e liste di proscrizione nella Firenze del Trecento*, a cura di V. Mazzoni, A. Monti, Firenze 2013.
- Il libro delle ricordanze dei Corsini (1362-1457)*, a cura di A. Petrucci, Roma 1965.
- F.P. Luiso, *Sulle tracce di un usuraio fiorentino del secolo XIII*, in «Archivio storico italiano», 42 (1908), pp. 1-44.
- Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, Città di Castello 1903-1955 (Rerum Italicarum Scriptores, XXX, I, fasc. 1-9).
- F. Martino, *Un 'consilium' inedito in materia di usura di Lorenzo Ridolfi*, in «Il diritto ecclesiastico», 80 (1969), pp. 335-352.
- V. Mazzoni, A. Monti, *Il Libro dell'imposta di Montaccianico (1306). Fiscalità discriminatoria e liste di proscrizione nella Firenze del Trecento*, Firenze 2013.
- F. Melis, *La grande conquista trecentesca del credito di esercizio e la tipologia dei suoi strumenti fino al XVI secolo*, in *Credito, banche e investimenti. Secoli XIII-XX*. Atti della quarta settimana di Studio (14-21 aprile 1971), Istituto internazionale di storia economica F. Datini, a cura di A. Vannini Marx, Firenze 1985, pp. 15-25.

- A. Meyer, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000.
- G. Nigro, *Usura e banca nei documenti contabili toscani fino alla introduzione dei Monti di Pietà*, in *I conti dei Monti. Teoria e pratica amministrativa nei Monti di Pietà fra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M. Carboni, M.G. Muzzarelli, Venezia 2008, pp. 15-34.
- I notai fiorentini dell'età di Dante. Biagio Boccadibue*, I, 2, a cura di L. De Angelis, E. Gigli, F. Sznura, Firenze 1983.
- Notaires et crédit dans l'Occident méditerranéen médiéval*, a cura di F. Menant, O. Redon, Rome 2004.
- O. Redon, *Le notaire au village. Enquête en pays siennois dans la deuxième moitié du XIII^e siècle et au début du XIV^e siècle*, in *Campagnes médiévales: l'homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier*, Paris 1995, pp. 667-680.
- O. Redon, *Quatre notaires et leurs clientèles à Sienne et dans la campagne siennoise au milieu du XIII^e siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps Modernes», 85 (1973), pp. 79-141.
- Ricordi di acquisti rurali in Val di Streda e dintorni (1255-90)*, in *Nuovi testi fiorentini del Dugento*, a cura di A. Castellani, Firenze 1952, I.
- U. Santarelli, «*Maxima fuit Florentiae altercatio*»: l'usura e i «montes», in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., 31 (1991), pp. 81-94.
- A. Saporì, *I mutui dei mercanti fiorentini del Trecento e l'incremento della proprietà fondiaria*, già in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 26 (1928), pp. 223-247, poi in A. Saporì, *Studi di storia economica. Secoli XIII-XIV-XV*, Firenze 1982³, I, pp. 191-221.
- A. Saporì, *L'interesse del danaro a Firenze nel Trecento (dal testamento di un usuraio)*, già in «Archivio storico italiano», 10 (1928), pp. 161-186, poi in *Storia dell'economia italiana*, I, *Secoli settimo-diciassettesimo*, a cura di C.M. Cipolla, Torino 1959, pp. 425-448.
- A. Saporì, *La fonte dei «protocolli notarili»: diversità di contenuto dal Dugento al Quattrocento*, in *Studi di storia economica. Secoli XIII-XIV-XV*, III, Firenze 1982³, III, pp. 249-254.
- S.P.P. Scalfati, *Bemerkungen zu einer Florentiner Formularsammlung «artis notariae» des 13. Jahrhunderts*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte: Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht*, a cura di K. Borchardt, E. Bünz, Stuttgart 1998, I, pp. 529-550.
- Ser Matteo di Biliotto notaio. Imbreviature. I registro (anni 1294-1296)*, a cura di M. Soffici, F. Sznura, Firenze 2002.
- Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25. Statuto del podestà dell'anno 1325*, a cura di R. Caggese, nuova edizione, con introduzioni di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze 1999 (ed. or. Firenze 1910-1921).
- G. Tamba, *Per atto di notaio. Le attestazioni di debito a Bologna alla metà del secolo XIII*, in *Le bannissement pour dettes à Bologne au XIII^e siècle*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 109 (1997), pp. 525-544.
- S. Tognetti, «*Agostino chane a chui Christo perdoni*». *L'eredità di un grande usuraio nella Firenze di fine Trecento*, in «Archivio storico italiano», 164 (2006), pp. 667-698.

Franek Sznura
 Università di Firenze
 franek.sznura@unifi.it